



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

PIANO CARBURANTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 15.02.2006

Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti
nel territorio comunale

PREMESSA INTRODUTTIVA

Il presente Piano comunale di ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti è stato redatto in attuazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 32/1998 e succ. modifiche ed integrazioni, nonché delle L.R. Lazio n° 8/2001, così come modificata con la L.R. Lazio n° 35/2003, e succ. mod. ed integrazioni, onde individuare i criteri, requisiti, e caratteristiche delle aree destinate alla distribuzione carburanti nel territorio del Comune di Pomezia, nonché per consentire ai richiedenti di conoscere preventivamente le condizioni indispensabili per l'esercizio dell'attività.

Scopo del Piano è quello di procedere ad una razionalizzazione della rete distributiva comunale, al fine di accrescere la funzionalità degli impianti, di decongestionare il traffico, e di fornire un più appropriato servizio agli utenti.

Il presente Piano, in sintesi, detta un regolamento tale da coniugare gli obiettivi di razionalizzazione, con un miglioramento qualitativo dei servizi resi agli utenti in sintonia con le esigenze del territorio comunale.

REGOLAMENTO

Capo I - Definizioni, obiettivi, presupposti e prescrizioni generali.

Art. 1 Definizioni

1. Si intende per "impianto di distribuzione carburanti" il complesso commerciale unitario costituito dagli apparecchi per l'erogazione del carburante, e dalle strutture accessorie e complementari (quali officine, bar, ristoranti, uffici, negozi, autorimessa e ricovero veicoli, ecc.) a servizio dell'autoveicolo e dell'automobilista.
2. Si intendono per "impianti di distribuzione carburanti" su sede propria gli impianti ubicati su aree pubbliche e/o private al di fuori della carreggiata stradale, e nei quali il rifornimento all'utenza non avviene sulla carreggiata stradale.
3. Si intende per "potenziamento" l'autorizzazione alla commercializzazione di un nuovo carburante in un impianto esistente e in esercizio.
4. Si intendono per "modifiche" :
 - a) le variazioni del numero di colonnine per prodotti già autorizzati;
 - b) la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati
 - c) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati
 - d) la variazione del numero e/o delle capacità di stoccaggio del serbatoio;
 - e) l'installazione di apparecchi per carte di credito;
 - f) l'installazione di dispositivi self-service post pagamento
 - g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento
 - h) la detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti
 - i) la detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

Art 2 Obiettivi e finalità

1. Costituisce esigenza prioritaria che gli impianti non ubicati su sede propria, e/o comunque incompatibili, vengano rimossi e/o trasferiti in altra posizione.
Ciò, sia per decongestionare il traffico, sia per accrescere la funzionalità della rete distributiva nel rispetto delle esigenze dell'utenza.
2. E' altresì da favorire, e promuovere, in ossequio alle necessità di razionalizzazione di rete, ed al fine di favorire l'incremento qualitativo dei servizi resi all'utenza, che i nuovi impianti, e quelli già autorizzati, siano dotati di attrezzature tecnicamente all'avanguardia (es. erogatori multiprodotti di tipo approvato), eroghino ove possibile, unitamente alle benzine ed al gasolio, il G.P.L. per autotrazione e/o il metano, e siano altresì dotati di strutture accessorie per attività integrative e servizi complementari.
3. Gli Uffici preposti sono tenuti a rilasciare contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione d'esercizio, presentando la domanda al SUAP che provvederà agli adempimenti e comunicazioni obbligatori.
4. La fase di pre-istruttoria prevista dal D.P.R. 447/98 e s.m.i. per l'apertura e le modifiche degli impianti viene affidata all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Idraulica, Trasporto e Strade ed è obbligatoria in quanto il presente regolamento ha per oggetto anche la localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, ristrutturazione e riconversione degli impianti, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa.

Art. 3 Delimitazione dei centri abitati

1. Costituendo la delimitazione dei centri abitati ex art. 5, 6° comma, Reg. Esec. ed att. al nuovo C.d.S., presupposto indispensabile per la corretta applicazione della normativa dettata dal presente piano, si è provveduto in tal senso con Delibera del Commissario Prefettizio n. 77 del 26.09.2005.
2. La delimitazione del Centro Urbano è inserita nel Sistema Informativo Territoriale.
3. Ulteriori aggiornamenti saranno effettuati periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali sono state eseguite le precedenti delimitazioni e dovranno essere preventivamente registrati nel S.I.T. a cui le aziende interessate potranno rivolgersi per certificazioni ed asseverazioni varie.

Art. 4 Prescrizioni

1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti (comprese le relative aree di sosta), non devono in ogni caso invadere la carreggiata stradale.
2. I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere installati su aree aventi superficie non inferiore a quella definita dal presente Piano.
3. Le colonnine, i serbatoi, i sostegni delle pensiline a sbalzo, e le altre attrezzature/costruzioni costituenti l'impianto, devono essere sempre ubicate ad una distanza minima di mt.3 (tre) dal ciglio stradale e dai confini. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di Mt. 3 (tre).
4. L'aggetto delle pensiline non deve superare in proiezione il ciglio interno del piazzale dell'impianto.
5. Nei casi di installazione di impianto di lavaggio automatico, il piazzale deve essere funzionale a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.
6. Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, igienico-sanitarie, di sicurezza stradale, di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
7. Tutti gli scarichi compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento in riferimento alla legge 319/76 e successive modificazioni.
8. I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche di dispositivi di rilevazione di eventuali perdite. Inoltre devono essere rispettate tutte le vigenti normative in tema di sicurezza.
9. Le colonnine di erogazione delle benzine devono essere dotate di dispositivo per il recupero vapori.
10. Il piazzale dell'impianto deve essere separato dalla carreggiata stradale da apposito spartitraffico.
11. Le insegne devono essere di dimensione massima pari a mq. 20.

Capo II - Incompatibilità

Art. 5 Incompatibilità

1. Nei centri abitati non possono essere realizzati e/o mantenuti impianti di distribuzione di carburante:
 - a) in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;

- b) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora il comune accerti che arrechino intralcio al traffico.
2. Fuori dai centri abitati non possono essere realizzati e/o mantenuti impianti di distribuzione di carburante:
- a) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
 - b) ricadenti all'interno di curve con raggio minore o uguale a metri 100;
 - c) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
 - d) ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

Art. 6 Regime delle incompatibilità.

1. Per la verifica delle incompatibilità relativamente agli impianti esistenti, da effettuarsi ai sensi ed effetti dell'art. 27, comma 2 quater, Legge Regione Lazio n. 08/2001, così come modificata ed integrata dalla Legge Regione Lazio n. 35/2003, provvederà il Comando Polizia Municipale, coadiuvato da un rappresentante del Settore Urbanistica.
2. La verifica delle incompatibilità inizierà entro 30 giorni dall'avvenuto aggiornamento della delimitazione dei centri abitati di cui sopra sub art. 3.
3. Nel corso del procedimento di verifica delle incompatibilità, da eseguirsi in contraddittorio con gli interessati, per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, dovranno essere valutati i presupposti per il rilascio di eventuali deroghe (ove ammissibili) in ordine alle distanze da accessi e/o incroci.
4. Conclusi il procedimento di verifica, ove l'esito dell'accertamento accerti l'incompatibilità, il titolare dell'impianto è tenuto a presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive un progetto di adeguamento nei sessanta giorni successivi alla notifica dell'esito dell'accertamento.
5. Nell'ipotesi di mancata approvazione del progetto d'adeguamento, o nell'ipotesi in cui a seguito dell'approvazione dello stesso l'impianto non sia effettivamente adeguato nei 12 mesi successivi, le autorizzazioni d'esercizio si intenderanno automaticamente decadute con ogni conseguenza di legge.
6. Per gli impianti non insistenti su strade di competenza comunale, l'accertamento di verifica delle incompatibilità deve essere svolto di concerto con l'Ente proprietario della strada o suo delegato.

Capo III -Razionalizzazione della rete distributiva

7 Zone omogenee in cui possono essere installati nuovi impianti e potenziati quelli preesistenti.

1. Ad eccezione della zona territoriale omogenea A, ex D.M. 1444/68, i nuovi impianti possono essere installati in ogni zona di piano.

2. Non possono essere potenziati gli impianti ricadenti nella zona territoriale omogenea A, ex D.M. 1444/68.

Art. 8 Tipologie minime per i nuovi impianti.

1. Tutti i nuovi impianti devono di norma erogare al pubblico almeno due dei seguenti prodotti: benzina, gasolio, GPL per automazione; inoltre i nuovi impianti limitatamente alle benzine e gasolio, devono sempre essere dotati del servizio self-service pre-pagamento.
2. Possono essere autorizzati nuovi impianti per l'erogazione in via esclusiva di carburanti diversi dalle benzine e gasolio, solo se in relazione alle distanze minime intercorrenti rispetto ad altri impianti preesistenti non è possibile ottenere l'autorizzazione per l'erogazione di benzine e gasolio.

Art. 9 Superficie minima per i nuovi impianti

1. La superficie minima occorrente per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti non deve essere inferiore a mq 800.

Art. 10 Indici di edificabilità

1. Onde consentire la realizzazione delle strutture accessorie e complementari previste dal presente Piano, in adeguamento alle vigenti previsioni urbanistiche, per gli impianti di distribuzione carburanti (da installarsi o già autorizzati) ricadenti su aree non sottoposte a vincolo, si applicano i seguenti indici:
 - a) Per gli impianti a servizio di strade comunali, e per quelli comunque ricadenti nei centri abitati, su superficie utile disponibile fino a 3.000 metri quadrati, metri cubi 0,15/1 metro quadrato;
 - b) Per gli impianti a servizio di strade comunali, e per quelli comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, metri cubi 0,10/1 metro quadrato;
 - c) Per gli impianti a servizio di strade regionali o provinciali su superfici utili disponibili fino a 15.000 metri quadrati, metri cubi 0,30/1 metro quadrato;
 - d) Per gli impianti a servizio di strade statali su superfici utili disponibili fino a 20.000 metri quadrati, metri cubi 0,40/1 metro quadrato.
3. La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale come sopra determinata, applicandosi per la parte eccedente (fermo restando la possibilità di realizzare sulla stessa strutture accessorie e complementari) gli attuali indici di PRG.
4. Negli impianti aventi superficie inferiore o pari a 10.000 metri quadrati, la superficie di vendita destinata ad attività commerciali e quella destinata ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non può essere complessivamente superiore a 250 metri quadrati.
5. Gli indici si intendono al netto.

Art 11 Aree vincolate.

1. Qualora l'area interessata da impianti di nuova realizzazione, e/o oggetto di interventi per i quali è necessario il rilascio di abilitazioni edilizie, sia sottoposta a particolari vincoli, è propedeutica l'acquisizione del nulla-osta e/o l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo.
2. In ragione dell'interpretazione autentica di cui all'art. 13, L.R. n. 32/2002, resta ferma la possibilità di deroga ex art. 27 ter, L.R. n. 24/98, alle norme di tutela generali e particolari contenute nel PTP.

Art. 12 Strutture accessorie e complementari consentite

1. I nuovi impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto degli indici previsti nel presente piano, potranno essere dotati di strutture accessorie e complementari destinate a bar, ristoro, motel, aree di sosta caravan, officina meccanica, rivendita di prodotti accessori per autoveicoli, uffici.
2. Gli impianti possono altresì essere dotati di attrezzature automatiche e self service per il lavaggio di autoveicoli.

Art 13 Distanze minime

Le distanze minime tra impianti, sia per le nuove autorizzazioni, che per i potenziamenti, sono quelle stabilite dalla normativa regionale in materia, accertate attraverso i dati del S.I.T. e perizia redatta da tecnici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade.

Art. 14 Prescrizioni per la realizzazione di nuovi impianti, e per i potenziamenti

Per l'installazione di nuovi impianti, e/o per il potenziamento di quelli esistenti:

- a) devono essere rispettate (salvo deroghe ove ammissibili) le previsioni in tema di accessi del vigente codice della strada, e/o degli enti proprietari delle strade;
- b) devono essere ricercate soluzioni progettuali tali da non impedire la visuale dei beni di interesse storico, architettonico, artistico, ambientale;
- c) deve essere rispettata la vigente normativa in tema di sicurezza;
- d) i serbatoi di stoccaggio dei carburanti devono essere dotati di doppia parete, con intercapedine collegata a dispositivi di continua rilevazione di eventuali perdite;
- e) le colonnine di erogazione delle benzine devono essere dotate di dispositivi per il recupero vapori;
- f) il piazzale dell'impianto deve essere separato dalla carreggiata stradale da apposito spartitraffico;
- g) le insegne devono essere di dimensione massima pari a mq 15.

Art. 15 Trasferimenti ubicativi di impianti

Il trasferimento di impianti già esistenti in altra posizione ricadente sul territorio comunale, è ammessa a condizione che sia compatibile con quanto prescritto con il presente piano.

Capo IV Disciplina procedimentale

Art. 16 Istanze per la realizzazione di nuovi impianti, trasferimenti ubicativi e ristrutturazioni

1. Le istanze vanno presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale provvederà all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, o autorizzazioni/abilitazioni comunque denominate.
2. Al fine di favorire il contestuale rilascio dell'autorizzazione d'esercizio e del permesso di costruire, le istanze dovranno essere redatte in n. 10 copie tra loro conformi.
3. Alle istanze, a pena di inammissibilità, dovranno essere allegati:
 - a) progetto grafico dell'impianto in n° 10 copie redatto da tecnico abilitato con:
 - Stralcio di PRG;
 - Corografia 1:10000;
 - Planimetria catastale 1:2000;
 - Planimetria ubicativi 1:500;
 - Pianta -prospetti e sezioni 1:100 - 1:200;
 - Indicazione allacci alla rete pubblica;
 - In caso di scarichi civili in fosse a dispersione, relazione idrogeologica con schema grafico;
 - Ubicazione dei pozzetti a tenuta stagna per scarichi industriali,
 - Relazione tecnica;
 - b) Perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed autocertificazione del richiedente, vistata e controfirmata dai tecnici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, che attestino (analiticamente) la conformità del progetto alle prescrizioni:
 - Del presente piano;
 - Del PRG;
 - Delle norme fiscali;
 - Di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale e di prevenzione incendi;
 - A tutela dei beni storici e artistici;
 - Di indirizzo programmatico regionali;
 - c) Copia autentica del titolo di disponibilità del terreno;
 - d) Copia autentica delle autorizzazioni d'esercizio in corso di validità relative agli impianti eventualmente oggetto di trasferimento.
4. E' facoltà dell'istante allegare documentazione comprovante la propria capacità tecnica alla conduzione di impianti carburanti.
5. Il progetto di impianto di distributore di carburanti deve essere altresì presentato in formato DWG per l'inserimento nel Sistema Informatico Territoriale.

Art. 17 Istanze per i potenziamenti.

1. Le istanze vanno presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale provvederà all'acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta, o autorizzazioni/abilitazioni comunque denominate.
2. Le istanze dovranno essere presentate in n. 10 copie tra loro conformi e dovranno indicare a pena di inammissibilità:
 - La conformazione dell'impianto che si intende potenziare;
 - I carburanti oggetto di potenziamento;
3. All'istanza, sempre a pena di inammissibilità, dovranno essere allegati:
 - a) progetto grafico dell'impianto in n° 10 copie, redatto da tecnico abilitato, nel quale vengono dettagliatamente indicati gli interventi da eseguire con:
 - Stralcio di PRG;
 - Corografia 1:10000;
 - Planimetria catastale 1:2000;

- Planimetria ubicativi 1:500;
- Pianta -prospetti e sezioni 1:100 - 1:200;
- Relazione tecnica;

b) perizia giurata a firma di tecnico abilitato ed autocertificazione del richiedente vistata e controfirmata dai tecnici dell 'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, che attestino (analiticamente) la conformità del progetto alle prescrizioni:

- Del presente piano;
- Del PRG;
- Delle norme fiscali;
- Di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale e di prevenzione incendi;
- A tutela dei beni storici e artistici;
- Di indirizzo programmatico regionali;

Il progetto di impianto di distributore di carburanti deve essere altresì presentato in formato DWG per l'inserimento nel Sistema Informatico Territoriale.

Art. 18 Modifiche

1. Per le modifiche degli impianti di distribuzione di carburante elencate all'art. 1, 4° comma del presente piano, è sufficiente la preventiva comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. La corretta esecuzione delle modifiche deve essere asseverata da una perizia giurata sottoscritta dai tecnici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Ingegneria -Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, presenti presso il SUAP, da trasmettere (prima della messa in esercizio delle parti modificate dell'impianto) allo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai Vigili del Fuoco, all'UTF competente per il territorio, nonché all'ente proprietario della strada (se diverso dal Comune), ai fini dell'aggiornamento degli atti di propria competenza.
3. La comunicazione di cui al comma 1 non sostituisce eventuali adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 19 Domande concorrenti

Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti, e/o per i potenziamenti di quelli esistenti, costituiscono criteri di priorità nell'ordine:

- a) la data di presentazione della domanda completa della documentazione tecnico-progettuale prevista;
- b) l'erogazione di ulteriori carburanti oltre le benzine ed il gasolio;
- c) la previsione di servizi integrativi all'autoveicolo ed all'automobilista.

Art. 20 Trasferimenti di titolarità degli impianti.

1. Il trasferimento della titolarità degli impianti deve essere comunicato con atto sottoscritto, con firma autenticata, sia dal cedente che dal cessionario allo Sportello Unico per le Attività Produttive, previa verifica della conformità dell'impianto a quanto esistente in archivio, asseverato dai tecnici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade.
2. Nella comunicazione devono essere riportate tutte le indicazioni necessarie per individuare l'impianto ed alla medesima deve essere allegata copia autentica dell'atto di cessione dei beni attinenti l'impianto.

3. L'autorizzazione può essere trasferita solo unitamente alla proprietà o disponibilità dei beni costituenti l'impianto.
4. E' consentito il trasferimento a favore dell'affittuario di ramo d'azienda dell'autorizzazione d'esercizio per il periodo di durata del relativo contratto.

Art 21 Collaudi

1. E' obbligatorio il collaudo preventivo, a norma dell'Art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., prima dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti e dei potenziamenti.
2. Ai collaudi, provvede una Commissione formata da:
 - n.1 rappresentante del Comune con funzioni di Presidente e n. 1 tecnico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade;
 - n.1 rappresentante dell'U.T.F.;
 - n.1 rappresentante dei VV.FF.;
 - n.1 rappresentante regionale;
 - n.1 rappresentante dell 'Ente proprietario della strada (se trattasi di strada statale, di interesse regionale, o provinciale);
 - n.1 rappresentante della ASL o ARPA.
3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale che verrà appositamente designato.
4. Al collaudo assiste un rappresentante del titolare dell'Autorizzazione d'esercizio.
5. Costituisce compito della Commissione di verifica l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza stradale, ambientale, sanitaria e di prevenzione incendi.
6. Del verbale di collaudo ne sarà rilasciata copia autentica al titolare dell'impianto.
7. Il verbale di collaudo, unitamente ad una sua presa d'atto da parte del Comune, dovrà essere trasmesso agli Enti i cui rappresentanti hanno composto la Commissione.
8. Le spese di collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione e dovranno essere versate anticipatamente dal richiedente.

Art. 22 Verifiche decennali

1. Fermo restando la verifica effettuata al momento del collaudo ai sensi dell'articolo che precede, gli impianti sono sottoposti a verifiche decennali ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.
2. Dette verifiche, da svolgersi in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione d'esercizio, saranno effettuate dal SUAP che provvederà a redigere apposito verbale, rilasciandone copia all'interessato, previo rilascio dell'attestato di conformità da parte dei tecnici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Ingegneria -Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade.

Art. 23 Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'esercizio degli impianti deve essere sempre autorizzata.
2. L'autorizzazione della sospensione può avvenire solo in presenza di motivi validi che giustificano il provvedimento e non può essere comunque autorizzata per un periodo superiore a 18 mesi.

La ripresa dell'attività potrà essere effettuata solo a seguito di sopralluogo da parte dei tecnici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, che rilasceranno attestazione di verifica al SUAP.

Capo V - Orari e turnazioni

Art. 24 Orario feriale

1. Per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti negli impianti assistiti da personale, l'orario minimo settimanale di apertura diurna è di cinquantadue ore.
2. Gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio comunale nei giorni feriali: durante il periodo estivo dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici e trenta alle ore diciannove e trenta; durante il periodo invernale dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove.
3. L'orario estivo ha inizio il primo maggio di ciascun anno. L'orario invernale ha inizio il primo ottobre.
4. A seguito di Ordinanza Sindacale n. 9 del 22.02.2005, gli orari per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti sono stati liberalizzati, previo obbligo di comunicazione al SUAP.

Art. 25 Orario festivo

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, deve essere assicurata l'apertura del trenta per cento degli impianti con l'osservanza dell'orario feriale.
2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali possono sospendere la loro attività nella giornata di lunedì, o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.
3. L'effettuazione dei turni è determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori interessati, nonché dell'esigenza di assicurare, il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie lungo le principali direttrici viarie.
4. A seguito di Ordinanza Sindacale n. 9 del 22.02.2005, gli orari per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti sono stati liberalizzati, previo obbligo di comunicazione al SUAP.

Art. 26 Deroghe agli orari

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, possono essere consentite deroghe, sia all'orario di servizio che ai turni previsti, in occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere e mercati, per un massimo di quarantotto ore.

A seguito di Ordinanza Sindacale n. 9 del 22.02.2005, gli orari per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti sono stati liberalizzati, previo obbligo di comunicazione al SUAP.

Art. 27 Servizio notturno

1. Il servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale inizia alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e termina in concomitanza con l'apertura antimeridiana.
2. Gli impianti di distribuzione dotati di servizi per l'assistenza all'automobile e all'automobilista, nonché di adeguati parcheggi possono svolgere servizio notturno, previa comunicazione al comune.

3. A seguito di Ordinanza Sindacale n. 9 del 22.02.2005, gli orari per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti sono stati liberalizzati, previo obbligo di comunicazione al SUAP.

Art. 28 Ferie

1. La chiusura per ferie deve essere autorizzata dal SUAP, sulla base di un piano di turnazione che garantisca l'apertura di almeno il trenta per cento degli impianti, previa approvazione del piano da parte dei tecnici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, che rilasceranno nullaosta al SUAP.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il SUAP, sulla base di domande presentate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori degli impianti, emana un calendario di sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore a due settimane consecutive per ogni anno solare.

Art. 29 Apparecchiature self-service

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature a moneta o lettura ottica, denominati "self-service pre-pagamento", devono restare sempre in funzione, senza l'assistenza del personale, durante la chiusura degli impianti stessi.
2. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli stessi orari minimi previsti per gli impianti con assistenza di personale.
3. A seguito di Ordinanza Sindacale n. 9 del 22.02.2005, gli orari per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti sono stati liberalizzati, previo obbligo di comunicazione al SUAP.

Capo VI - Decadenze e sanzioni

Art. 30 Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione d'esercizio:
 - a) l'incompatibilità dell'impianto;
 - b) la mancata attivazione dell'impianto entro il termine previsto dal provvedimento di permesso di costruire, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per giustificati motivi o causa di forza maggiore;
 - c) la sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto;
 - d) l'esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo;
 - e) l'esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi;
 - f) l'esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione.

Gli elementi di decadenza suindicati dovranno essere asseverati da parte dei tecnici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, che rilasceranno apposita certificazione al SUAP.

Art 31 Sanzioni

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in assenza dell'autorizzazione comportano la chiusura dell'impianto e la cessazione dell'esercizio, nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 800,00 ed un massimo di euro 8.000,00.
2. La violazione delle disposizioni relative agli orari minimi di apertura degli impianti di distribuzione di carburanti comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 3.000,00, nonché, in caso di recidiva, oltre alla sanzione anche la chiusura temporanea dell'impianto e la sospensione dell'esercizio per un periodo massimo di quindici giorni.
3. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dal Comando Polizia Municipale.

Capo VII - Disciplina transitoria e di rinvio

Art. 32 Istanze pendenti - norma di diritto transitorio

Le istanze già presentate, e non definitivamente esitate, conservano in ogni caso la loro priorità temporale, ed ove carenti dei documenti prescritti dal presente piano, potranno essere integrate.

Il responsabile dello Sportello Unico per le attività Produttive, provvederà entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento a richiedere le eventuali integrazioni necessarie, previo parere pre-istruttorio da parte dei tecnici dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade, che rilasceranno nullaosta al SUAP.

Art. 33 Normativa di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente piano, si fa riferimento alla normativa statale e regionale in materia.